

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 70.

**Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

**promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

Per l'esercizio finanziario 1975, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi o a sostenere spese per l'organizzazione o la partecipazione a mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale.

**Art. 2**

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale con allegati il programma dell'iniziativa e la documentazione di spesa.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, determinerà l'ammissibilità ai benefici e l'ammontare del contributo, che comunque non potrà essere superiore al 40 per cento della spesa, con un limite massimo di L. 5 milioni.

**Art. 3**

Gli oneri relativi agli interventi previsti dalla presente legge fanno carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975:

per L. 20.000.000 al Cap. 1400: « Spese per fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi, comprese le spese per la provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni »;

per L. 200.000.000 al Cap. 4961: « Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi ».

Le somme stanziare ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi a norma

dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

**Art. 4**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 9 giugno 1975

**Tomelleri**